

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

177° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1* - Affari costituzionali	Pag.	4
2* - Giustizia	»	7
4* - Difesa	»	12
7* - Istruzione	»	13
8* - Lavori pubblici, comunicazioni	»	24
10* - Industria	»	36
11* - Lavoro	»	40
12* - Igiene e sanità	»	41
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	44

Giunte

Regolamento	Pag.	3
-------------------	------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	47
Belice	»	48

Sottocommissioni permanenti

12* - Igiene e sanità - Pareri	Pag.	52
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	53

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

**SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLE MOZIONI DI SFIDUCIA
INDIVIDUALI**
(R018 003, C20ª, 0003ª)

Il senatore Smuraglia riferisce sulle questioni all'ordine del giorno.

Si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori Salvato, Preioni, Riz, Salvi, Tabladini, Stanzani Ghedini, Mancino, Cusimano e Becchelli.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, per la quale invita i senatori Smuraglia e Becchelli ad approntare testi da sottoporre alla valutazione della Giunta.

La seduta termina alle ore 11,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

142^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARINELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea Ratti e per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione 3-00697, dei senatori Scivoletto e Barbieri, relativa ai fenomeni estorsivi e usurari, con particolare riguardo alla situazione nella provincia di Ragusa, e segnatamente a Modica. In tale contesto territoriale, recentemente si sono verificati episodi di intimidazione, presumibilmente da parte di organizzazioni criminali, ai danni della signora Patrizia Terranova, presidente di un'associazione tra imprenditori e commercianti, attiva nell'azione di contrasto ai predetti fenomeni. Nel porgere il saluto del Ministro dell'interno Coronas alla Commissione, il sottosegretario Rossi sottolinea l'impegno delle istituzioni e della società civile, manifestatosi attraverso importanti provvedimenti legislativi e amministrativi e la mobilitazione di associazioni volontarie, che assicurano solidarietà e sostegno alle vittime delle richieste estorsive e delle imposizioni usurarie. In particolare, è opportuno integrare e migliorare la legislazione vigente in tema di sostegno economico alle vittime delle estorsioni e pervenire rapidamente all'approvazione del disegno di legge in materia di usura, attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato. D'altra parte, occorre valorizzare e sviluppare la meritoria azione delle associazioni volontarie, che si sono date recentemente una struttura nazionale di coordinamento. Il Governo, da parte sua, intende incrementare i propri sforzi, e le relative risorse, con particolare riferimento al Commissario straordinario, per il contrasto ai fenomeni estorsivi e, in sede locale, alla dotazione di maggiori risorse per le strutture di polizia. I recenti episodi riguardanti la signora Patrizia Terranova, confermano la persistente aggressività delle organizzazioni criminali nel territorio in questione, e le

forze dell'ordine hanno provveduto con misure di protezione e di prevenzione volte a preservare l'incolumità dell'imprenditrice. Le indagini sui richiamati episodi di intimidazione, peraltro, non hanno sinora sortito alcun risultato. Recentemente, inoltre, si sono svolte più riunioni operative, sia in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia in altre sedi, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali impegnate in materia. La situazione locale, pertanto, è costantemente sottoposta all'attenzione degli organi competenti, mentre il commissariato di pubblica sicurezza di Modica è stato incrementato da ultimo con dieci nuove unità di agenti e sovrintendenti. Conferma, pertanto, la determinazione e l'impegno del Governo nel contrastare i fenomeni in questione, che alterano i meccanismi di mercato, deprimendo lo sviluppo economico. In tale contesto, è importante anche il ruolo svolto dalle associazioni volontarie di imprenditori e cittadini.

L'interrogante, senatore SCIVOLETTO, in sede di replica ringrazia la Presidenza della Commissione per il tempestivo inserimento dell'interrogazione nell'ordine del giorno e il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, della quale si dichiara pienamente soddisfatto, avendo fornito una ricostruzione di ordine generale e specifico dei fenomeni criminali e delle esigenze di protezione delle vittime. In particolare, apprezza gli intendimenti manifestati dal sottosegretario Rossi circa le misure di sostegno e di protezione delle vittime e le proposte di modifica della legislazione vigente. Conviene, infatti, sull'opportunità di rivedere la normativa in materia di sostegno alle vittime del racket e di approvare rapidamente la nuova legge sull'usura. Richiama l'attenzione, quindi, sulla questione della recente penetrazione delle criminalità organizzata in alcune aree della Sicilia orientale, sinora non direttamente coinvolte: tale evoluzione esige una particolare vigilanza da parte degli organi competenti. Nel prendere atto che le indagini svolte sul caso della signora Terranova non hanno prodotto sinora alcun risultato, apprezza comunque le misure adottate per la protezione dell'imprenditrice e l'incremento di organico del commissariato di polizia di Modica, che dimostra una positiva inversione di tendenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0053*)

Il senatore PERLINGIERI, relatore sul disegno di legge comunitaria per il 1994 (n. 1600), richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di dedicare un'intera seduta della prossima settimana, anche con orario prolungato, all'esame del provvedimento, inserito da tempo nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Concorda il presidente MARINELLI.

Il senatore PASQUINO auspica una maggiore produttività dei lavori della Commissione, evitando discussioni non finalizzate a deliberazioni su testi normativi e convenendo sull'esigenza di concludere rapidamente l'esame del disegno di legge n. 1600.

Si associa il senatore FIEROTTI, che ritiene prioritaria la trattazione di tale disegno di legge.

In relazione a tale disegno di legge, il senatore SPERONI auspica la riconsiderazione dell'emendamento 8.0.4, nel senso indicato dal rappresentante del Governo, volto a inserire un'apposita delega legislativa nel contesto normativo di cui si tratta. Il senatore PERLINGIERI si dichiara disponibile a tale soluzione.

Il senatore PIERONI conviene sulla opportunità di dedicare un'intera seduta della prossima settimana all'esame del disegno di legge comunitaria.

Concorda anche il senatore DE MARTINO Guido.

Il sottosegretario RATTI chiede di svolgere la trattazione del disegno di legge della seduta di mercoledì 19 luglio.

Consente la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(1740) *Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 luglio.

Il presidente GUARRA comunica che, essendo il senatore Diana cessato dall'appartenere a questa Commissione, egli stesso riassume le funzioni di relatore e informa la Commissione che gli emendamenti dei senatori Casadei Monti, Senese e Russo sono stati presentati quaranta minuti oltre il limite temporale fissato nella precedente seduta; tuttavia propone che essi vengano dichiarati comunque ammissibili. La Commissione concorda. Comunica altresì che gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 decadono stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore BRUTTI fa invece propri, stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.7 e 1.12 e ne comunica la rispettiva trasformazione nei seguenti due ordini del giorno:

La Commissione giustizia del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1740,

invita il Governo

a bandire annualmente il concorso per la nomina a notaio e a pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale dal 1° al 15 ottobre. Fino a quando il numero dei posti vacanti non si sarà ridotto a meno di cento

unità, i posti da bandire per ogni concorso annuale non potranno essere inferiori a duecento nè superiori a trecento.

0/1740/1/2

BRUTTI

La Commissione giustizia del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1740,

invita il Governo

ad operare affinché il concorso per la nomina a notaio continui ad essere disciplinato dalle norme precedentemente in vigore fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di selezione e comunque per un periodo di due anni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento.

0/1740/2/2

BRUTTI

Il sottosegretario MARRA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/1740/1/2 e di poter accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/1740/2/2. Il proponente non insiste per la votazione.

Il senatore GARATTI fa proprio l'emendamento 1.2, stante l'assenza del presentatore e ne comunica la trasformazione nel seguente ordine del giorno:

La Commissione giustizia del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n.1740,

invita il Governo

a stabilire che le preselezioni si tengano in una sede comune a più regioni, ferma comunque la necessità di individuare almeno una sede per le regioni Nord-occidentali, una sede per le regioni Nord-orientali, una sede per le regioni del Centro, una sede per le regioni meridionali, una sede per la Sicilia e una sede per la Sardegna.

0/1740/3/2

GARATTI

Il sottosegretario MARRA espone qualche perplessità, in ragione di difficoltà organizzative; tuttavia, manifesta la disponibilità del Governo ad accoglierlo come ipotesi di studio. Il proponente non insiste per la votazione.

Posti quindi separatamente ai voti, con l'avviso favorevole del relatore e del Governo, gli articoli 1 e 2 sono approvati nel testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore BELLONI esprime soddisfazione per l'orientamento emerso in Commissione di approvare sollecitamente il provvedimento in esame, l'indubbia utilità del quale è a tutti nota.

In senso adesivo interviene il senatore GARATTI, a nome del Gruppo di Forza Italia, sottolineando la positiva rapidità con cui il Parlamento si è fatto carico dei problemi affrontati dal provvedimento in titolo.

Il senatore BRUTTI annuncia voto favorevole e soddisfazione piena per i tempi solleciti con cui si sta approvando il disegno di legge.

Il senatore BUCCIERO manifesta a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale avviso tendenzialmente favorevole all'articolato.

Anche il sottosegretario MARRA manifesta soddisfazione per l'unanime consenso che si registra su un provvedimento che ha visto l'attivo contributo del Governo.

Posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1740**Art. 1.**

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

1.1

CASADEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera» con le altre «in ogni distretto di Corte d'Appello; il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, può stabilire che le preselezioni si tengano in una sede comune a più regioni, ferma comunque la necessità di individuare almeno una sede per le regioni Nord-occidentali, una sede per le regioni Nord-orientali, una sede per le regioni del Centro, una sede per le regioni Meridionali, una sede per la Sicilia ed una sede per la Sardegna».

1.2

PREIONI

Al comma 3, capoverso 5-bis, sopprimere il punto 4.

1.3

CASADEI MONTI

Al comma 3 sopprimere il capoverso 5-quater.

1.4

CASADEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-quater, sostituire le parole «e da sei notai» con le altre «da un magistrato esperto in informatica appartenente al CED della Corte di cassazione designati dal Direttore del CED, di due esperti nelle materie docimologiche e da tre notai».

1.5

SENESE, RUSSO, CASADEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-ter, sopprimere il punto 1.

1.6

SENESE, RUSSO, CASADEI MONTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e il bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dal 1° al 15 ottobre. Fino a quando il numero dei posti vacanti non si è ridotto a nemmeno cento unità, i posti da bandire per ogni concorso annuale non possono essere inferiori a duecento nè superiori a trecento"».

1.7

SENESE, RUSSO, CASADEI MONTI

Al comma 6, sopprimere le parole «5-quater».

1.8

CASADEI MONTI

Al comma 6, sostituire le parole «le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti» con le altre «le modalità di predisposizione dei quesiti e della loro conservazione».

1.9

CASADEI MONTI

Al comma 6, sostituire le parole «a ciascun candidato» con le altre «ai candidati».

1.10

CASADEI MONTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'individuazione dei quesiti è operata dai componenti la commissione esaminatrice o da soggetti aventi comunque identiche professionalità».

1.11

CASADEI MONTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di selezione e comunque per un periodo di due anni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6, il concorso continua ad essere disciplinato dalle norme precedentemente in vigore».

1.12

SENESE, RUSSO, CASADEI MONTI

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

88^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale e considerato che la Commissione non potrà tornare a riunirsi nella giornata odierna a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea, toglie la seduta. Avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo avrà luogo la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO ricorda che ieri, dopo la discussione in sede plenaria, si è riunito il Comitato ristretto il quale, dopo un ampio dibattito, ha incaricato il relatore di predisporre una nuova stesura del testo unificato. Il relatore Presti ha adempiuto tale mandato, tenendo conto sia degli emendamenti già presentati al precedente testo – pubblicati in allegato al resoconto della seduta della Commissione di ieri – sia delle osservazioni emerse successivamente in sede di Comitato ristretto. Egli confida pertanto che su tale nuova stesura – da sottoporre alle Commissioni 1^a e 5^a per i necessari pareri – sia possibile acquisire un ampio consenso. Propone infine di fissare il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti al nuovo testo a martedì 18 luglio prossimo.

La Commissione conviene.

Il relatore PRESTI, rinunciando ad illustrare il nuovo testo unificato da lui predisposto – che viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta – segnala che egli ha inteso recepire lo spirito di quegli emendamenti che si muovevano nell'ambito delle finalità perseguite dall'originaria stesura del disegno di legge governativo (Atto Senato 1649). Inoltre egli ha raccolto nel Titolo II le proposte emendative

concernenti il personale del Ministero; preannuncia tuttavia l'intenzione di proporre alla Commissione di deliberare lo stralcio di tale Titolo II, che richiede uno specifico approfondimento, con l'impegno di costituire un Comitato ristretto per giungere il più rapidamente possibile all'approvazione anche di questa parte del testo. Invita infine a non presentare emendamenti sui quali sia necessario chiedere nuovi pareri, per non infliggere ulteriori ritardi all'iter del testo.

Il senatore BISCARDI concorda sul fatto che la maggior parte delle proposte emendative concernenti il personale siano sostanzialmente estranee al nucleo originario dei disegni di legge in esame. Tuttavia quelle in materia di autonomia scientifica sono strettamente connesse all'autonomia dei musei e pertanto non dovrebbero essere oggetto di stralcio.

Il sottosegretario GUIDUCCI BONANNI replica osservando che anche gli emendamenti menzionati dal senatore Biscardi dovrebbero essere stralciati poichè riguardano l'assetto complessivo del personale, che richiede un esame particolare.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Il presidente ZECCHINO avverte che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, è necessario rinviare ad altra seduta la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1649 E 1613**

**Attribuzione di autonomia a musei ed istituti del Ministero per i
beni culturali e ambientali. Modificazioni e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805**

TITOLO I

Art. 1.

(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«**Art. 18-bis. - 1.** L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore, audiovisive e multimediali che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora, audiovisiva e multimediale considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle video-registrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

2. In particolare, l'Istituto:

a) studia e definisce gli *standard* per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) cura la produzione e la vendita della discografia e della videografia nazionale dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali prodotti e distribuiti in Italia;

c) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro, audiovisivo e multimediale e collabora con le università, gli istituti culturali e gli isti-

tuti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni;

c-bis) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori, dei dipartimenti o delle altre ripartizioni interne dell'istituto, come individuate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma;

b-bis) il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predispose il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;

c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti».

5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis. 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo dello stato di previsione del Ministero;

b) da eventuali assegnazioni per interventi straordinari;

c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;

d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;

e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi;

f) da erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure. Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato si esprime entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 01. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni culturali e comunque cose che costituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

02. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni ivi conservati.

03. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei.

1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

- a) la Pinacoteca di Brera di Milano;
- b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;
- c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;
- d) il Museo e le Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche «Duca di Martina» nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono dotati di autonomia finanziaria amministrativa e contabile, per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. Agli istituti è attribuita altresì la gestione degli immobili in cui essi hanno sede.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2.

4. Agli istituti di cui ai al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

7-bis. Con le medesime procedure di cui ai commi 6 e 6-bis sono dettate norme per l'attuazione dell'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805, ivi compreso il riscontro della gestione fi-

nanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

8. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero e a musei, tenuto anche conto dell'eccezionale valore delle raccolte, dell'alto numero dei visitatori e della possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

8-bis. Con la procedura di cui al comma 8 le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese a sistemi di musei e gallerie che rispondano ai criteri indicati nel medesimo comma 8.

8-ter. Per le finalità di cui ai commi 8 e 8-bis, il Ministro istituisce, con proprio decreto, un osservatorio per l'autonomia, posto alle proprie dipendenze, composto da funzionari del Ministero, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione del presente articolo, in allegato al disegno di legge di bilancio.

Art. 2.

(Servizi aggiuntivi presso gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni culturali; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

e) allestimento, gestione, custodia e sorveglianza, sulla base del progetto scientifico dell'amministrazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale e rinnovabile, ove ricorrano i presupposti di convenienza

e di economicità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto. Nel contratto può essere prevista l'assunzione, a carico del concessionario, del servizio di pulizia.

3. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

4. Sono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Cessa altresì di avere efficacia il titolo II del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171. Il Ministro per i beni culturali..., con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le restanti parti del predetto decreto ministeriale alle norme di cui alla presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì disciplinati i contratti riguardanti oggetto e contenuti propri dei servizi aggiuntivi, già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

1-*bis*. A decorrere dall'anno 1996, a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, è assegnata annualmente una somma corrispondente al maggior gettito derivante dalla riscossione della tassa di ingresso presso il medesimo istituto rispetto al gettito raccolto nel 1995.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 15,1 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambien-

tali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 13,2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

- a) cap. 1538 per lire 3,29 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;
- b) cap. 1545 per lire 188 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;
- c) cap. 1534 per lire 3,922 miliardi annui;
- c-bis) cap. 2034 per lire 3,8 miliardi annui;
- d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

TITOLO II

Art. 4-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonché il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo

di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Le spese annuali per l'iscrizione e la frequenza al corso presso una sezione di tiro a segno nazionale degli addetti al servizio di vigilanza, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Il personale che rivesta i profili di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo contabile», «collaboratore bibliotecario» e «capo tecnico» della settima qualifica funzionale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con le predette professionalità o munito del diploma di laurea, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

5. Il personale che rivesta il profilo di «operatore amministrativo» della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale centrale e periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con la predetta professionalità o munito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali di «assistente amministrativo» di sesta qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per il profilo medesimo fino ad esaurimento degli aventi diritto.

6. Gli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento, per il personale che alla data del 1° gennaio 1978 già rivestiva le qualifiche di «segretario capo e principale» e «coadiutore superiore e principale» previste dal preesistente ordinamento.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

8. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestato nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

9. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio

1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento.

Art. 4-ter.

1. L'Amministrazione garantisce ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'autonomia del personale scientifico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

a) assegnando funzioni e incarichi, nonché i necessari mezzi di esercizio, relativamente a attività e obiettivi istituzionalmente previsti con piena e diretta autonomia di attuazione e conduzione operativa da parte del personale scientifico, che è tenuto a rispondere direttamente al competente dirigente dello svolgimento complessivo delle funzioni o del conseguimento degli obiettivi;

b) attribuendo nominativamente ai responsabili o autori i lavori o gli elaborati tecnici o scientifici realizzati nell'ambito del servizio, senza alterarne l'integrità ideologica sostanziale nella successiva eventuale pubblicazione scientifica, fatte salve le prerogative di responsabilità dei competenti dirigenti in sede di utilizzazione giuridico-amministrativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e all'articolo 17, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano, compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale scientifico di cui al comma 1 anche relativamente a istituzioni italiane e per la partecipazione a convegni, seminari e altre iniziative di aggiornamento scientifico nella misura di un massimo di trenta giorni lavorativi annui, eventualmente cumulabili entro un periodo massimo di sei anni.

TABELLA A
(Articolo 3, comma 1)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
(in miliardi di lire)

PINACOTECA DI BRERA	1,2
GALLERIA DEGLI UFFIZI	1,8
GALLERIA BORGHESE ED ALTRE	1,2
MUSEO E GALLERIE DI CAPODIMONTE	1,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE	3,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA	3,5
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	2,0
ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI E AUDIOVISIVI	0,4

TABELLA B
(Articolo 3, comma 2)

SPESE DI ADEGUAMENTO
(in miliardi di lire)

ISTITUTO	1995	1996	1997	TOTALE
BRERA	6	12	12	30
UFFIZI	8	16	16	40
BORGHESE ED ALTRE	4	8	8	20
CAPODIMONTE	6	12	12	30
BIBL. NAZ. FIRENZE	1,5	5	5	11,5
BIBL. NAZ. ROMA	1,5	3	3	7,5
ARCHIVIO C.D. STATO	1	1	1	3
IST. NAZ. BENI SONORI ...	2	3	3	8
TOTALE ...	30	60	60	150

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

116^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BOSCO, dopo aver dato conto del parere reso dalla Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti e aver ricordato che nella seduta di martedì 11 luglio sono stati acquisiti i pareri del relatore e del Governo sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, avverte che si passerà alle votazioni.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno 0/1905/1/8 (illustrato nella precedente seduta) risulta respinto dalla Commissione che poi, con successiva votazione, accoglie l'emendamento 1.1.

Mentre l'emendamento 1.2, sul quale i senatori CARPINELLI e ANGELONI dichiarano la propria astensione, posto in votazione, è respinto dalla Commissione, con successive e separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 (riformulati allo scopo di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio) di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e approvati. Dopo che è stato accolto l'emendamento 1.8, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 1.9 e 1.10 (di identico contenuto). Viene quindi accolto anche l'emendamento 1.11.

Il senatore SCIVOLETTO, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, prospetta l'esigenza di riformularne il testo in modo da consentire all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale di continuare ad avvalersi del personale dei propri uffici legali per le attività di patrocinio e consulenza, in analogia a quanto già previsto per altre società interessate al processo di privatizzazione.

Dopo che il senatore CARPINELLI si è associato, il relatore GEI dichiara la propria disponibilità a recepire l'esigenza testè prospettata, predisponendo, in caso di accoglimento dell'emendamento 2.1 da parte della Commissione, una nuova formulazione da sottoporre direttamente all'esame dell'Assemblea.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 2.1 risulta accolto e rimangono conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

L'emendamento 2.6, posto in votazione, è respinto dalla Commissione che successivamente accoglie l'emendamento 2.7.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 3.1, sono approvati, con unica votazione, gli emendamenti 3.2 e 3.3 (di identico contenuto).

L'emendamento 3.4, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore SPERONI (che ne sottolinea le finalità di adeguamento della normativa italiana alla prassi internazionale in materia di certificazione di navigabilità), è quindi posto in votazione ed accolto dalla Commissione.

Dopo che il relatore GEI ha illustrato una nuova formulazione dell'emendamento 5.1 (volta a sottolineare la rilevanza del profilo sanitario in materia di patenti per la conduzione dei veicoli per i servizi di emergenza), e previa dichiarazione di voto contrario del senatore CARPINELLI (favorevole al mantenimento del testo proposto dal Governo), l'emendamento 5.1, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione che accoglie invece, successivamente, l'emendamento 5.2.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzando nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08*, 0035*)

Ha la parola il senatore CARPINELLI, il quale chiede al presidente Bosco e al sottosegretario Puoti di rappresentare al Ministro dei trasporti la necessità di chiarire le esatte modalità di espletamento delle procedure di nomina delle autorità portuali di cui all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, in considerazione del fatto che si sta riscontrando uno scaglionamento nel tempo della trasmissione alle Camere delle sud-

dette proposte per il prescritto parere, con un divario tale da suscitare il dubbio che possa essere esercitata una qualche forma di accentuata discrezionalità - certamente non condivisibile - sui tempi di espletamento delle citate procedure.

La senatrice ANGELONI sollecita una risposta dal sottosegretario Puoti sul problema dei prepensionamenti del personale delle Ferrovie dello Stato, chiedendo contestualmente notizie in merito ai tempi di trasmissione del contratto di programma, ed in particolare se sia ormai conclusa la fase dell'esame da parte del CIPE.

Infine il senatore GERMANÀ desidera sapere se il Ministro dei trasporti sia informato delle problematiche inerenti alla realizzazione del sistema ferroviario ad Alta velocità, esposte dai rappresentanti del coordinamento nazionale dei comitati contro il progetto Alta velocità nell'incontro informale che si è svolto ieri con i membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il sottosegretario PUOTI, dopo aver dichiarato che rappresenterà al Ministro quanto esposto dal senatore Carpinelli e che lo informerà anche in merito al fatto che la Commissione sta vagliando le problematiche legate al progetto Alta velocità, fa presente che si attiverà per riferire quanto prima sulla questione dei prepensionamenti del personale ferroviario e che il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato è stato già esaminato dal CIPE e quindi verrà trasmesso al Parlamento nei prossimi giorni.

Il presidente BOSCO assicura al senatore Carpinelli che si farà interprete dell'esigenza da lui prospettata invitando il ministro Caravale ad intervenire personalmente in Commissione nella prossima seduta, nella quale saranno esaminate le proposte di nomina delle autorità portuali attualmente pendenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Alle medesime società possono partecipare anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

1.1

GEI, SCIVOLETTO, FAGNI

Al comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di 50 anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla

base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di 30 anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore».

1.3

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991».

1.4

GEI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonchè degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1985, n. 449».

1.5 (Riformulato)

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonchè degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1985, n. 449».

1.6 (Riformulato)

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Al comma 6, sopprimere le parole: «previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373».

1.8

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali».

1.9

GEI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata di proposte di finalizzazione, di integrazione con gli aeroporti maggiori e di salvaguardia dei livelli occupazionali».

1.10

BACCARINI

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. La Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, "Norme sui servizi antincendio negli aeroporti" è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza biennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

1.11

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie».

2.2

SCIVOLETTO, CARPINELLI, FAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «traffico aereo generale» sono aggiunte le seguenti: «ed alla sua trasformazione in società per azioni».

2.3

BACCARINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nonchè, ai fini del riordino, di un comitato consultivo composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche».

2.4

RAGNO, DE CORATO, DEMASI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «ai fini del riordino» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ai fini della trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze professionali esterne».

2.5

BACCARINI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e i membri del comitato consultivo».

2.6

RAGNO, DE CORATO, DEMASI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso l'aeroporto di Forlì con apposita convenzione con gli enti locali interessati e fissando criteri di integrazione del settore anche nei livelli informativi».

2.7

BACCARINI, SCIVOLETTO, BONAVITA, FAGNI

Art. 3.

Sostituire le parole «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra Belgrado, Roma, Trieste e gli altri scali principali».

3.1

BOSCO

Sostituire le parole «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra i due Paesi».

3.2

BACCARINI, CARPENEDO

Sostituire le parole «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra i due Paesi».

3.3

GEI, SCIVOLETTO, FAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico nazionale ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni».

3.4

SPERONI

Art. 5.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale purchè abbiano conseguito la patente di guida da almeno tre anni ed esibiscano idonea certificazione che attesti l'idoneità allo svolgimento di tale attività. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, stabilisce i requisiti necessari e l'autorità sanitaria competente al rilascio della certificazione nonché la durata di validità della stessa».

5.1 (Riformulato)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano"».

5.2

SCIVOLETTO, BOSCO, FAGNI

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

180ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'avvocato Angelo Pettinari, commissario governativo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), accompagnato dal direttore generale avvocato Sergio Arnaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'avvocato Angelo Pettinari, commissario governativo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), in ordine al disegno di legge n. 1578 (R047 000, C10ª, 0002ª)

Dopo che il presidente CARPI, ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola l'avvocato PETTINARI il quale si scusa preliminarmente per non essere intervenuto ai lavori della scorsa settimana. Fa quindi presente che nei confronti dell'UNIRE opera una riserva di legge per l'esercizio delle scommesse, che l'ente può poi delegare a diversi soggetti. Individuate due categorie di scommesse a quota fissa - in cui il delegato esercita in proprio la funzione nei confronti dell'assuntore, assumendosi personalmente il rischio o l'alea - e a totalizzatore - le quali non comportano un rischio personale dell'assuntore - rileva che le scommesse ippiche si inquadrano, di fatto, in una terza tipologia, cosiddetta «a riferimento», nelle quali non viene stabilita la quota di eventuali vincite e l'agente ippico deve sostenere il rischio della perdita, senza che questa ricada sull'UNIRE. In merito a tale categoria, non recepita nel disegno di legge n. 1578, osserva che con una delibera del mese di novembre 1994 l'UNIRE, anche in conformità a una recente sentenza del Consiglio di Stato, non delega l'esercizio dell'accettazione di tale tipo di scommesse. A suo avviso, sarebbe opportuno che il disegno di legge in corso d'esame da parte della Commissione distinguesse i due tipi di scommesse. Inoltre, poichè l'UNIRE verifica le condizioni e i presupposti in base ai quali concedere l'esercizio della delega con criteri più rigorosi di quelli previsti nel disegno di legge, evitando l'insorgere di

conflitti di interesse, ritiene che possano insorgere difficoltà qualora la Commissione di cui all'articolo 4, che annovera tra i suoi membri iscritti all'albo, debba contestualmente valutare i requisiti dei nuovi iscritti. L'iscrizione all'albo degli assuntori non può comportare l'automatica concessione della delega da parte dell'ente, perchè altrimenti si incorrerebbe in una violazione del regolamento che disciplina il rapporto dell'UNIRE con i singoli allibratori.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore TURINI chiede quali conseguenze potrebbero derivare da una eventuale proliferazione dei soggetti abilitati all'assunzione di scommesse e se viene valutata positivamente la istituzione di un apposito ruolo.

L'avvocato PETTINARI dichiara che l'aumento dei soggetti idonei all'assunzione di giochi e scommesse deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'UNIRE, ribadendo che deve essere escluso l'automatismo tra iscrizione all'albo e concessione della delega.

Il presidente CARPI chiede quali siano i criteri che determinano la concessione della delega da parte dell'UNIRE e le norme che disciplinano l'istituto.

L'avvocato PETTINARI osserva che ai bandi pubblici promossi dall'UNIRE possono partecipare gli allibratori iscritti in un elenco, dato che l'iscrizione all'albo è titolo necessario ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività. Al riguardo, dichiara che non esiste una apposita legge che stabilisca i singoli criteri per la concessione della delega ma che essi sono contenuti in una serie di disposizioni regolamentari che, proprio per garantire la trasparenza dei rapporti con gli allibratori, confluiranno in un testo unico di prossima compilazione. Fa presente, infine, che il disegno di legge n. 1578 non contempla la possibilità che vengano salvaguardate le condizioni predisposte dai singoli enti per la concessione delle deleghe.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede quali siano i criteri vigenti in materia in alcuni paesi europei.

L'avvocato PETTINARI si sofferma brevemente sui sistemi di assunzione delle scommesse in Gran Bretagna, Francia e Germania impegnandosi a presentare alla Commissione documentazione in materia.

Il senatore BECCARIA chiede quali conseguenze potrebbero derivare dalla concessione della delega ai soggetti che svolgono tale attività all'estero.

L'avvocato PETTINARI osserva che tale fenomeno potrebbe comportare effetti destabilizzanti nel settore in quanto l'UNIRE, che non svolge una mera attività di assunzione di scommesse, impiega il ricavato complessivo derivante dal suo esercizio per il soddisfacimento dei suoi fini istituzionali.

Il presidente CARPI chiede le cause del commissariamento dell'UNIRE.

L'avvocato PETTINARI dichiara che il commissariamento è stato determinato dall'impossibilità di riuscire a stabilire rapporti convenzionali con i vari delegati, nonché dalla necessità di procedere al riordino e all'accorpamento di enti svolgenti analoghe funzioni, nel rispetto della legge che ha istituito il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CARPI avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 15.

La seduta termina alle ore 10.

181^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1675) BALDELLI ed altri. - *Istituzione del Ministero delle attività produttive*

(1881) PERIN ed altri. - *Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 luglio.

Il relatore, presidente CARPI, prospetta alla Commissione l'opportunità di ulteriori modifiche agli emendamenti già presentati, al fine di adeguare le norme che si intendono adottare agli indirizzi espressi dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato. Propone, pertanto, di proseguire i lavori in sede informale.

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 15).

Il presidente CARPI avverte che, essendo stato anticipato l'orario d'inizio dei lavori dell'Assemblea, appare opportuno rinviare i lavori alle sedute che saranno convocate nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C11ª, 0003ª)

Il presidente SMURAGLIA, accertata la mancanza del numero legale, toglie la seduta in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

94ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ferraro, funzionario della regione Veneto; il dottor Abeni, funzionario della regione Lazio e il dottor Carreri, funzionario della regione Lombardia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione di una delegazione di rappresentanti delle Regioni (R048 000, C12ª, 0002ª)

Il Presidente invita i rappresentanti delle regioni a rispondere alle domande e richieste di chiarimenti formulate dai membri della Commissione nella seduta precedente.

Il dottor CARRERI, funzionario della regione Lombardia, osserva in primo luogo che il dato recentemente fornito dal presidente dell'AVIS, secondo il quale la percentuale di sangue scaduto sul totale raccolto nel 1994 si aggirerebbe intorno al 10/15 per cento, non può, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, essere considerato corrispondente alla realtà. Bisogna infatti tener presente che tale dato dovrebbe essere valutato con riferimento non al sangue raccolto ma ai singoli prodotti della sua lavorazione e che occorre scontare la necessità di eliminare una certa quantità di sottoprodotti eccedenti rispetto agli emocomponenti maggiormente richiesti. In tale logica si spiega come, ad esempio, nella regione Lombardia su un totale di 573.335 unità prodotte nel 1994, risultino scadute 64.228 unità, cui vanno aggiunte 17.867 unità patologiche - un fenomeno inevitabile in considerazione dell'ampiezza della raccolta complessiva di sangue - e 6.363 unità eliminate perchè danneggiate durante le operazioni di raccolta o di lavorazione.

Per quanto riguarda la questione, sollevata dalla senatrice Modolo, relativa al riconoscimento delle associazioni dei donatori volontari, il dottor Carreri sottolinea che il volontariato organizzato viene considerato parte integrante del sistema di raccolta pianificata del sangue, in

ossequio al principio, stabilito dalla legge 833 del 1978, per cui il volontariato, ove presenti taluni requisiti di strutturazione e di continuità dell'impegno, deve essere considerato come una parte integrante del sistema sanitario nazionale.

Con riferimento poi alle considerazioni svolte dal senatore Andreoli, il dottor Carreri osserva che le attuali significative differenze tra lo stato di attuazione del sistema di raccolta del sangue nelle varie regioni - differenze che non si riscontrano sempre a scapito delle regioni meridionali, come dimostra il caso della Sardegna - possono essere affrontate, oltre che in una ottica diretta a favorire l'autosufficienza di ciascuna regione, anche mediante forme di collaborazione, sia realizzate autonomamente dalle regioni attraverso fenomeni di gemellaggio, sia realizzate con un sistema di razionalizzazione dal centro operato dagli organi di Governo, soluzione questa che appare più conforme al nostro sistema rispetto a quella di una Autorità indipendente di tipo americano.

Il dottor Carreri concorda quindi con il senatore Andreoli sulla necessità di superare talune situazioni di monopolio nella lavorazione degli emoderivati e, quanto alla questione del ricorso all'informatica, fa presente che molte regioni si sono già dotate di un sistema informativo; ciò naturalmente non risolve i problemi, in quanto un sistema informativo realmente efficace e in grado di segnalare le emergenze non può che essere realizzato a livello nazionale. La legge n. 107 del 1990 prevede a tal fine appositi finanziamenti che però non sono stati finora attivati in maniera efficace.

Il dottor Carreri si sofferma quindi sulla questione del ricorso all'emaferesi, tecnica attualmente poco usata a causa dei costi eccessivi, e sulla necessità di una razionalizzazione del sistema dei centri di raccolta e conservazione del sangue e degli emoderivati. A tale proposito egli si pronuncia a favore di una complessiva semplificazione del sistema attraverso l'abolizione della distinzione, tuttora presente nella legge n. 107 del 1990, fra centri e servizi emotrasfusionali ed auspica altresì la soppressione di strutture superate come le emoteche.

Il dottor FERRARO, funzionario della regione Veneto, osserva in primo luogo che la positiva esperienza di regioni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna - che hanno cominciato a dotarsi di sistemi pianificati di raccolta e lavorazione del sangue già prima dell'approvazione della legge n. 107 del 1990 - testimonia la necessità di un certo numero di anni per ottenere risultati apprezzabili in questa materia; i ritardi di altre regioni nell'applicazione della legge n. 107 del 1990 devono quindi essere valutati anche tenendo presente questo elemento.

Egli si sofferma quindi su taluni punti della legge che, a suo parere, potrebbero essere modificati con effetti positivi sia sul piano organizzativo che su quello dei risultati.

In primo luogo, nell'osservare che la legge potrà dispiegare pienamente i suoi effetti dopo la prossima approvazione di tutti i decreti di esecuzione da essa stessa previsti, egli osserva che sarebbe opportuna una delegificazione di talune disposizioni contenute nella disciplina in questione, apparendo inopportuno perchè foriero di una eccessiva rigidità applicativa, il loro inserimento in una normativa di carattere primario.

Egli auspica altresì una modifica dell'articolo 19 della legge al fine di consentire un rapido passaggio dei centri AVIS alle strutture pubbli-

che. In particolare sarebbe opportuno prevedere il puro e semplice passaggio dei dipendenti AVIS al Servizio sanitario nazionale, superando un meccanismo concorsuale che, così come formulato, rischia di essere inapplicabile per la maggior parte delle persone interessate.

Il dottor Ferraro auspica, infine, una riformulazione dell'articolo 10 in modo da superare le obiettive difficoltà derivanti dalla mancanza di un efficace coordinamento centrale tra le strutture regionali.

Il dottor ABENI, funzionario della regione Lazio, si sofferma sui ritardi nell'applicazione della legge n. 107 del 1990, determinati dal fatto che la normativa di attuazione è stata approvata solo lo scorso anno ed è stata oggetto di osservazioni in sede di controllo.

Egli fa altresì presente che la creazione di un efficiente sistema di raccolta e lavorazione del sangue nella regione ha anche incontrato gravi difficoltà sul piano dei finanziamenti, come nel caso della mancata attuazione del piano di informatizzazione elaborato nel 1990/1991 che all'epoca si presentava come molto avanzato.

Egli si sofferma quindi sugli sforzi attualmente in corso per superare i ritardi accumulati, che hanno contribuito al mantenimento di situazioni che hanno reso possibili molti abusi, e ricorda come sia attualmente in corso una campagna per incrementare il numero dei donatori periodici portandoli al 50 per cento del totale.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia i rappresentanti delle regioni per la loro collaborazione e per la disponibilità con cui si sono adeguati ai ritmi di lavoro, spesso frammentari e faticosi, a cui è costretta la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

164ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****(Doc. XXII, n. 12) COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno**

(Esame e rinvio)

(R162 000, C13ª, 0001ª)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore PINTO, che ricorda come il Sarno sia uno dei fiumi più inquinati d'Italia, dinanzi alla cui situazione di degrado già nel 1992 il Governo procedette ad una declaratoria di alto rischio di crisi ambientale. Gli scarichi delle concerie coinvolgono ben identificate responsabilità, così come la gestione delle reti fognarie e dei depuratori riguarda la competenza degli amministratori locali; quanto alla più fiorente attività dell'Agro nocerino-sarnese, l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, contribuisce a tale inquinamento, ma ne patisce anche le conseguenze.

Dinanzi a tale emergenza ambientale, col documento in esame si richiede la costituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta, la quale disporrebbe di incisivi poteri mutuati su quelli dell'autorità giudiziaria: una tale scelta, anche alla luce delle recenti polemiche sulla proliferazione delle inchieste parlamentari, tralascia di considerare che il Sarno è stato recentemente oggetto dell'interesse di ben quattro procure della Repubblica, a seguito di 1.931 denunce scaturite dalle ispezioni condotte dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Tanto puntuale attività giudiziaria contribuisce a fugare il dubbio che, per l'avvenire, permangano zone d'ombra sull'accertamento delle responsabilità sull'attuale situazione di degrado ambientale: occorre pertanto indirizzare l'attenzione parlamentare sul diverso problema delle soluzioni legislative necessarie per prevenire ulteriori inquinamenti, contribuendo all'efficacia dei controlli; non secondario elemento di interesse è anche il contemperamento delle esigenze ambientali con quelle occupazionali, come dimostrato dalla vicenda del dissequestro delle concerie esistenti nella zona di Solofra a seguito delle proteste dei 3.000 dipendenti che per un certo periodo hanno visto venir meno la principale fonte di lavoro

dell'area. Occorre inoltre dare ai comuni i mezzi per salvaguardare l'ambiente con le opportune attività di disinquinamento e di controllo, rimediando a quei fenomeni nei quali si riscontra un'oggettiva carenza di buona volontà anche da parte degli amministratori locali.

L'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, autorizzata dal Presidente del Senato il 7 ottobre 1994, può costituire la sede più idonea per affrontare tali tematiche: nel suo ambito già fu effettuato un sopralluogo nella provincia di Salerno e, successivamente, fu iniziata una discussione che andrebbe ripresa, anche alla luce di ulteriori necessarie acquisizioni informative. Queste ultime dovrebbero riguardare i rapporti del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri - dei quali diversi dati sono pervenuti alla stampa - nonché ulteriori audizioni di soggetti istituzionali interessati; l'apporto di un intervento in Commissione del Ministro dell'ambiente non dovrebbe poi essere tralasciato.

Il presidente BRAMBILLA conviene sulla necessità di dedicare attenzione, più che all'accertamento di responsabilità già abbondantemente oggetto di indagine giudiziaria, all'incremento di un reale controllo sulle fonti inquinanti, soprattutto quando si tratta di ditte che non utilizzano i depuratori; le audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva dovrebbero perciò estendersi anche a coloro che hanno competenza sull'effettuazione dei controlli ambientali.

Il senatore LASAGNA dichiara che, su istruzioni governative risalenti all'anno scorso, il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha svolto un'approfondita indagine aerofotogrammetrica sul letto dei fiumi Arno e Sarno: da essa si evinceva chiaramente lo stato degli scarichi abusivi, per cui sarebbe di estremo interesse acquisirne i dati all'indagine conoscitiva in corso.

Il senatore CARCARINO concorda con la richiesta del relatore di rinviare l'esame del documento in titolo, anche in attesa di un analogo documento di iniziativa del suo Gruppo e in via di assegnazione. L'acquisizione di elementi informativi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, appare oltremodo opportuna, ma occorrerebbe corredarla di scadenze ravvicinate per evitare ulteriori pratiche dilatorie; d'altro canto, la gravità della situazione ambientale del fiume si riverbera sulla salubrità delle coste del golfo di Napoli; richiede anche lumi sulle modalità di riapertura delle conchiglie di Solofra, che concorrono ad aggravare l'inquinamento esistente.

Il senatore VELTRI concorda con la necessità di non sovrapporsi alle indagini giudiziarie, dedicando l'attenzione parlamentare ad una funzione di stimolo per la risoluzione dei gravi problemi ambientali esistenti: in proposito invita ad estendere l'indagine conoscitiva in corso anche a possibili audizioni del Presidente della regione Campania e del Ministro dell'ambiente, affinché rendano conto del ritardo nell'attivazione del piano di disinquinamento del Sarno adottato l'anno scorso e che prevedeva il conferimento di un incarico all'ENEA.

Il senatore FANTE conviene sulla necessità di dare un impulso all'attuazione del protocollo stipulato nel 1994 tra regione Campania e

Ministero dell'ambiente, invitando ad ascoltare - nell'ambito dell'indagine conoscitiva già autorizzata - anche gli esperti industriali particolarmente qualificati nell'attività di disinquinamento.

Il senatore TERZI formula richieste di informativa sull'organico dei servizi di igiene ambientale nell'area del Sarno, sul bilancio idrico dei campionamenti effettuati e sul numero di rapporti all'autorità giudiziaria dai quali è scaturita una successiva ottemperanza dei parametri di legge contro l'inquinamento fluviale: a tal fine nell'ambito dell'indagine conoscitiva andrebbe ascoltato il locale responsabile dei servizi di igiene ambientale.

Il senatore COZZOLINO ricorda che già dal 1985 rilievi aerofotogrammetrici dei carabinieri, su istruzioni della magistratura, denunciarono il grave stato di degrado fluviale del Sarno: il bacino di tale fiume interessa una zona assai ampia, nella quale l'incuria è giunta ad un livello tale che le sue acque putride sono utilizzate ancora a scopo irriguo; la benemerita attività di denuncia delle associazioni sanitarie ed ambientaliste ha posto in rilievo la gravità della situazione, nei confronti della quale è necessario che il Parlamento dimostri il suo interesse.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

165^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente BRAMBILLA, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.
(R030 000, C13^a, 0002^a)

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,05.

Il presidente BRAMBILLA, constatata la permanente mancanza del numero legale, dichiara tolta la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
NATALI

La seduta inizia alle ore 17,15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B40ª, 0001ª)

La Commissione procede alla terza votazione per l'elezione del Presidente. Nessun candidato raggiunge la maggioranza prevista dal Regolamento.

Prima di procedere alla votazione di ballottaggio tra i due candidati, senatori FONTANINI e MIGLIO, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il deputato CONTE chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente NATALI constata la mancanza del numero legale e sospende la seduta per un'ora.
(R030 000, B40ª, 0002ª)

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,30.

Il Presidente NATALI constata la mancanza del numero legale e comunica quindi che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, hanno convocato la seduta per il giorno 18 luglio 1995, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice**

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAURICELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, STELLA RICHTER, ed il direttore generale dell'edilizia statale, ARREDI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

**Esame della proposta di parere al Governo sulla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993)
(R050 001, B81*, 0001*)**

Il Presidente LAURICELLA, ripercorsi brevemente i punti salienti dell'audizione svoltasi ieri dei sindaci dei comuni della Valle del Belice, ringrazia il rappresentante del Governo per essere intervenuto all'odierna seduta ed invita il relatore, senatore Corrao, a prendere la parola.

Il senatore CORRAO, *relatore*, si sofferma innanzitutto sul contenuto di alcune norme, varate negli anni scorsi, relative agli stanziamenti connessi alla ricostruzione dei comuni interessati dal terremoto del 1968.

Ritiene che la Commissione, in vista dell'espressione del parere al Governo sulla ripartizione delle somme stanziare dall'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993, debba disporre di tutti gli elementi di conoscenza delle problematiche ancora presenti; si riferisce, in particolare, ai fondi destinati ai singoli cittadini per provvedere alla ricostruzione dell'edilizia privata abitativa.

Valuta quindi opportuno, in tale contesto, invitare i sindaci interessati a far pervenire alla Commissione i dati relativi ai seguenti punti: quali siano le somme impegnate da parte dei singoli comuni e quale sia la differenza fra somme impegnate e somme effettivamente erogate agli aventi diritto; a quanto ammontino, per ogni comune, gli eventuali residui di cassa; a quanto ammontino gli interessi fruiti sulle somme già stanziare, quali siano le modalità di utilizzo delle stesse somme ai fini

della ricostruzione edilizia abitativa e se siano state emanate le relative delibere; se vi sia stato un utilizzo delle somme già stanziato per il pagamento di spese correnti o di altre necessità delle singole amministrazioni comunali, in riferimento al decreto-legge n. 515 del 1994, convertito dalla legge n. 556 del 1994, ed al decreto-legge n. 77 del 1995.

Il direttore generale dell'edilizia statale, ARREDI, fornisce alcune delucidazioni sui punti testè elencati dal senatore Corrao, specificando in particolare che presso il Ministero non sono attualmente disponibili per intero i dati richiesti.

Sono i sindaci a dover fornire tali dati, poichè a ciò sono stati delegati dalla regione siciliana: è infatti l'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 dello stesso anno, ad aver previsto il trasferimento alla regione siciliana delle funzioni statali relative alle operazioni ed alle procedure di frazionamento ed accatastamento delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici.

Sono state altresì trasferite alla regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche per contributi concessi sulla base di norme precedenti la legge n. 120 del 1987.

Conclude rilevando che il Ministero dei lavori pubblici non dispone di poteri ispettivi sugli enti locali e che possono essere forniti immediatamente i dati risalenti al settembre-ottobre 1993, costituiti dalle schede predisposte dai sindaci.

Il deputato RIZZA ritiene senz'altro opportuno per la Commissione disporre immediatamente dei dati finora acquisiti.

Non può non rilevare, come del resto risulta dagli interventi svoltisi nella seduta di ieri, la necessità di pervenire all'espressione del parere al Governo in tempi il più possibile brevi; infatti, l'esame di quali siano le somme effettivamente utilizzate fra quelle stanziato potrebbe essere rimandato ad una fase successiva.

Premesso che non deve crearsi confusione fra le somme stanziato in via ordinaria e quelle in via straordinaria, ribadisce l'invito alla Commissione ad esprimere sollecitamente il parere di cui al titolo.

Il deputato BONGIORNO non ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere da parte della Commissione, anche perchè la ripartizione dei fondi disponibili ex legge n. 493 del 1993 attualmente all'esame è il risultato di un'intesa avvenuta a più riprese fra le amministrazioni comunali interessate.

Invita, quindi, la Commissione ad esprimere sollecitamente il parere al Governo.

Il senatore BATTAGLIA reputa necessario che la Commissione tenga conto nell'espressione del parere delle intese intervenute, a varie riprese e dopo molte riflessioni, fra i sindaci dei comuni della Valle del Belice.

Ritiene non comprensibili le ragioni per cui alcuni comuni interessati non abbiano impegnato completamente le somme stanziato: a tal fine, è opportuno che la Commissione inviti il Governo a vigilare af-

finchè l'impegno delle somme avvenga entro un periodo di tempo prefissato, pena la loro cancellazione.

Concludendo sottolinea che, nei prossimi mesi, la Commissione dovrà disporre di un quadro globale delle modalità e dei criteri con cui sono state utilizzate le somme disponibili.

Il deputato LUCCHESI valuta senz'altro opportuna la richiesta del relatore di disporre di un'informazione completa sulle modalità di utilizzo delle somme stanziare.

Deve però rilevare che la ripartizione dei fondi è già stata concordata dai comuni interessati e che, quindi, in base ad essa, può essere espresso il parere al Governo. Tale parere deve essere espresso con la massima sollecitudine, anche tenendo conto del fatto che i 108 miliardi stanziati per il triennio 1993-1995 costituiscono una piccola parte delle somme totali ancora necessarie per la ricostruzione: l'espressione del parere stimolerà anche, a breve tempo, la ripresa della dinamica occupazionale.

Il senatore CUSUMANO si sofferma innanzitutto sull'intervento del senatore Corrao, il quale ha opportunamente posto in risalto la necessità di conoscere il perchè dei ritardi accumulati nell'utilizzazione delle somme già stanziare.

Consente però anche con gli oratori precedentemente intervenuti sull'opportunità che la Commissione esprima con sollecitudine il parere richiesto, per contribuire alla definitiva soluzione delle problematiche ancora sul tappeto.

Il Presidente LAURICELLA, valutate le risultanze dell'audizione svolta nella seduta di ieri, ritiene necessario un approfondimento dei temi più rilevanti.

Premesso che in materia le responsabilità delle compagini governative passate sono di varia natura, ritiene opportuno che il Governo faccia conoscere quali siano le modalità e i criteri, anche temporali, per pervenire ad una sistemazione definitiva dell'intera vicenda.

Poichè i 108 miliardi oggetto del parere della Commissione costituiscono solo una piccola parte delle somme totali ancora necessarie per la ricostruzione, propone che la Commissione torni a riunirsi mercoledì prossimo, 19 luglio 1995, alle ore 14,30, per procedere all'espressione del parere, ciò anche se non dovessero pervenire per intero tutti i dati richiesti dal relatore.

La Commissione consente.

Il senatore CORRAO, *relatore*, ritiene che quando perverranno i dati richiesti da parte dei comuni potranno essere comprese le reali necessità di utilizzazione delle somme stanziare: in tale ambito, anche gli organi governativi possono attivarsi per integrare il quadro complessivo.

Invita infine la Commissione ad interessare di quanto prima detto anche i Ministeri del bilancio, interno e tesoro.

Dopo un breve intervento del deputato CARUSO, il quale ritiene che la Commissione debba esprimere il parere avendo ben chiari i dati

sull'utilizzazione delle somme stanziare, interviene nuovamente il direttore generale dell'edilizia statale, ARREDI, il quale integra le notizie in precedenza fornite, con particolare riferimento alle modalità sottese alle ripartizione dei fondi; ritiene, in particolare, che le proposte per una diversa parziale ripartizione avanzate dai comuni di Menfi e Sambuca di Sicilia, se la Commissione consente, possano essere accolte.

La Commissione consente.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, STELLA RICHTER, assicura che il Governo collaborerà con la Commissione per avviare a soluzione le problematiche ancora esistenti.

Il Presidente LAURICELLA, premesso - come affermato nella seduta di ieri - che la Commissione intende svolgere un controllo delle opere eseguite direttamente nei comuni belicini, sottolinea che saranno adottati i comportamenti necessari per rispondere alle sollecitazioni provenienti dalle popolazioni interessate, al fine di chiudere definitivamente le dolorose pagine conseguenti al terremoto verificatosi nella Valle del Belice.

La Commissione intende svolgere appieno la sua funzione di stimolo, soprattutto nei confronti di quegli organi pubblici che hanno diretta competenza in materia.

Concludendo, ringrazia il sottosegretario Stella Richter di essere intervenuto ed avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, si riunirà martedì 18 luglio 1995, alle ore 18, e che la Commissione procederà all'espressione del parere nella seduta di mercoledì 19 luglio 1995, alle ore 14,30.

(R029 000, B81*, 0001*)

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^o)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1911) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994*: parere favorevole;

(1910) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995*: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1910) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995: parere favorevole;

(1911) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(282) LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari: rinvio dell'emissione del parere.

